

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2274

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SANTUZ, SCOVACRICCHI, FIORET***Presentata il 20 giugno 1978*

Sgravi contributivi a favore dei lavoratori dipendenti da aziende del Friuli-Venezia Giulia operanti nelle zone terremotate

ONOREVOLI COLLEGHI! — Già nel corso del dibattito sulla conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, recante la proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni a favore dei contribuenti delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, nonché dei termini di prescrizione e decadenza in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari, alcuni parlamentari, tra cui i proponenti del presente progetto di legge, si batterono per ottenere lo sgravio dei contributi assistenziali e previdenziali non solo in favore delle aziende, ma anche dei lavoratori dipendenti.

Presentando un preciso emendamento, essi intesero allora prospettare la necessità di andare incontro alle esigenze dei lavoratori, aventi domicilio fiscale nei comuni terremotati. Si deve ricordare che, se con la distruzione delle fabbriche essi erano stati colpiti nell'attività lavorativa, la di-

struzione della casa aveva comportato la perdita di ogni bene materiale e, per qualcuno di loro, gravi lutti familiari.

Perciò, accanto al giusto e valido impegno del Parlamento nel provvedere, attraverso adeguate provvidenze, prima alla ricostruzione, poi al consolidamento delle aziende attraverso contributi, incentivazioni e la fiscalizzazione degli oneri sociali volti a contenere il costo del lavoro e a garantire la competitività sui mercati nazionali ed esteri, si ritiene doversi riproporre lo sgravio anche a favore dei lavoratori impegnati nell'opera di ricostruzione del tessuto urbano e sociale dei paesi distrutti.

Tale opera postula non solo l'iniziativa dei pubblici poteri, ma quella diretta e personale dei cittadini interessati, cui devono essere riconosciute provvidenze e facilitazioni, atte a consentir loro di dedicare ogni possibile energia alla ricostruzione del proprio focolare.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 1978, o successivamente, dalla data di inizio della ripresa dell'attività produttiva delle aziende colpite dal terremoto, è concesso a tutto il 31 dicembre 1979 lo sgravio di ogni forma di contributi previdenziali e assistenziali, maturati nei periodi suddetti, a carico dei lavoratori dipendenti aventi domicilio fiscale:

a) nei comuni indicati dall'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e nei comuni indicati dall'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 740;

b) negli altri comuni indicati a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, relativamente ai lavoratori le cui abitazioni siano state gravemente danneggiate per effetto degli eventi sismici.

## ART. 2.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, per l'esercizio finanziario in corso, si fa fronte con i normali stanziamenti del capitolo di spesa « provvedimenti legislativi in corso » compreso nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.